



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ADEGUAMENTI, OBBLIGHI E TRASPARENZA

Dott.ssa VERONICA MONTANI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



QUESTIONE TERMINOLOGICA



L' EVOLUZIONE DELL'ECONOMIA

Società moderna

l'economia si stacca dalla comunità e si divide in due ambiti: *privata* orientata alla produzione e al profitto, *pubblica* orientata alla re-distribuzione (welfare);

Società post-moderna

nasce l'economia relazionale, come risposta efficace ed efficiente alla nuova domanda sociale.

LA SFIDA DELL'ECONOMIA CIVILE

Far coesistere, all'interno del medesimo sistema sociale, i tre i principi regolativi dell'economia:

- Lo scambio di equivalenti (contratto): l'**efficienza**;
- La re-distribuzione di ricchezza (welfare): l'**equità**;
- La reciprocità (fraternità): il **dono**, la **libertà positiva** .

LA DICOTOMIA CAPITALISTICA

- La **legge della produzione**: massimizzare il profitto a beneficio degli azionisti, nessuna pietà nella produzione di ricchezza;
- La **legge della distribuzione**: ricordarsi del legame che unisce la società e mettere in pratica la compassione.

SI PARLA DI «TERZO» SETTORE..

La terzietà
non va intesa nel senso di residualità o subalternità,
ma
come relazione di alternatività rispetto a Stato e Mercato



301.191 istituzioni non profit (+28% rispetto al 2001)

4,7 milioni di volontari (+43,5% rispetto al 2001)

681.000 lavoratori dipendenti (+ 39,4% rispetto al 2001, ovvero il 3,4% popolazione attiva)

271.000 lavoratori esterni (+169,4% rispetto al 2001)

il 6,4% delle unità economiche attive dell'intero sistema produttivo italiano

+ 47,2% nel campo della Sanità e assistenza sociale rispetto al -8,6% del Pubblico

+76,3% nel campo dell'Istruzione rispetto al -10,3% del Pubblico

(dati del 2011)

PREMESSE GENERALI

Il c.d. «Terzo settore» (TS) nella legislazione ante riforma

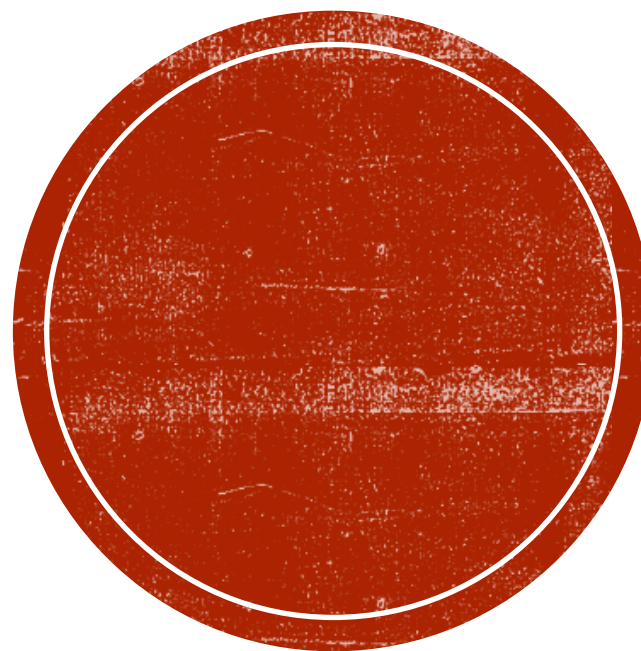
- Manca una nozione generale di TS e i suoi confini non sono
- identificati
- Esistono diverse fonti, non coordinate tra loro
- Vi sono lacune rilevanti nella disciplina esistente
- La disciplina fiscale (ONLUS) «precede» quella civilistico sostanziale
- Mancano incentivi alla costituzione di imprese sociali

IL «DIRITTO DEL TERZO SETTORE»

La riforma crea il «Diritto del Terzo settore», che produce:

- Parità di trattamento, riconoscimento e visibilità
- Identità dell'ente del terzo settore (ETS)
- Disciplina del soggetto ETS
- Norme imperative che rendono gli ETS «migliori giocatori»
- Norme dispositive e autorizzatorie che li supportano

LA RIFORMA



LA LEGGE DELEGA 106/2016

12 aprile 2014 - In occasione del Festival del Volontariato, Renzi annuncia la riforma del Terzo settore

maggio 2014: predisposizione delle linee guida

6 giugno 2016: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 106
“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

E L'ITER DEI DECRETI ATTUATIVI

12 maggio 2017 – Il Consiglio dei Ministri approva gli schemi di decreti legislativi relativi a **Codice del Terzo Settore, 5 per mille, Impresa sociale**

2 agosto 2017 - Il decreto legislativo 117/17 sul **Codice del Terzo settore** viene **pubblicato** in Gazzetta Ufficiale

I CORRETTIVI

10 settembre 2018: correttivi al codice

13 dicembre 2018: la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del c.d. decreto-legge “fiscale”

LE CIRCOLARI

29 dicembre 2017: Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni

27 dicembre 2018: Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari

11 gennaio 2019: Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.

UNA RIFORMA DIFFICILE DA LEGGERE

La legge delega 106/2016 è stata attuata da:

- D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore
- D.lgs. 112/2017 Impresa sociale
- D.lgs. 111/2017 Cinque per mille
- D.lgs. 40/2017 Servizio civile universale
- D.P.R. 28 luglio 2017 Statuto FIS

COSA SI E' ATTUATO DELLA LEGGE DELEGA?

Tra gli obiettivi auspicati dalla legge delega vanno sottolineati:

- definizione normativa di Terzo Settore e del perimetro soggettivo ed oggettivo ATTUATO
- revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile NON ATTUATO
- riordino e revisione organica della disciplina speciale e redazione di un “Codice del Terzo Settore” ATTUATO

IL CODICE CIVILE

Attuata solo TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI

con l'introduzione del nuovo art. 42 bis c.c.

IL CTS

104 articoli

diritto civile, diritto tributario, diritto amministrativo

- Rapporto tra fonti:

- 1) Norme particolari prevalgono su quelle generali
- 2) Le norme generali si applicano ove non derogate ed in quanto compatibili
- 3) Norme del codice civile in quanto compatibili

QUALI SONO I “BENEFICI” DEL CODICE?

- 1) Avvalersi di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale
- 2) Esercitare attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici
- 3) Avvalersi dei regimi fiscali di favore

L'ETS

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.»

CON LA RIFORMA

Recepimento, per la prima volta, di un concetto sociologico sul piano giuridico-normativo

Si crea una nozione generale di ETS e i suoi confini diventano identificati

Il diritto civile si riappropria della sua centralità rispetto al diritto tributario

ETS «TIPICI»

tra loro «alternativi» (salvo che per le reti):

- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
- Reti associative (e reti associative nazionali)
- Società di mutuo soccorso

ETS «ATIPICI»

- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società



Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

SOGGETTI ESCLUSI

NON sono enti del Terzo settore:

le amministrazioni pubbliche

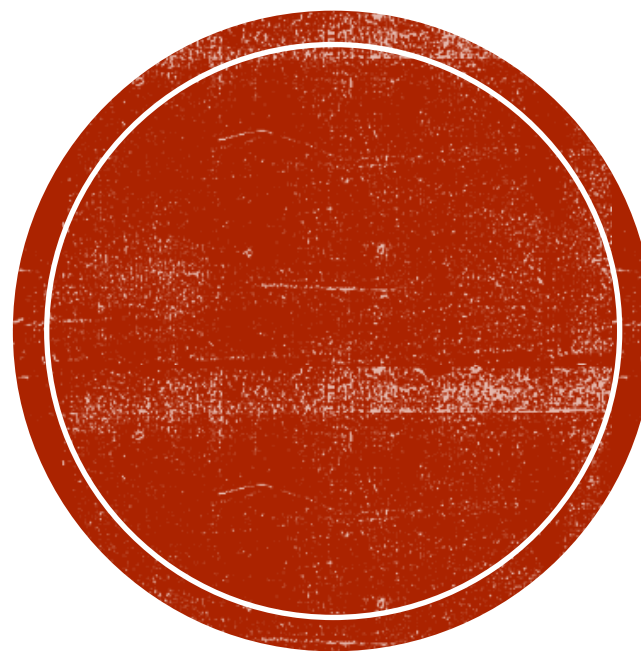
le formazioni e le associazioni politiche,

i sindacati,

le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti

le fondazioni bancarie

I REQUISITI DELL'ETS



REQUISITI COSTITUTIVI DELL'ETS

Affinchè un ente possa essere un ETS deve rispettare una serie di requisiti:

A) Forma giuridica di associazione, riconosciuta o non, o di fondazione,
o di altro ente privato non societario (salvo che per imprese sociali)

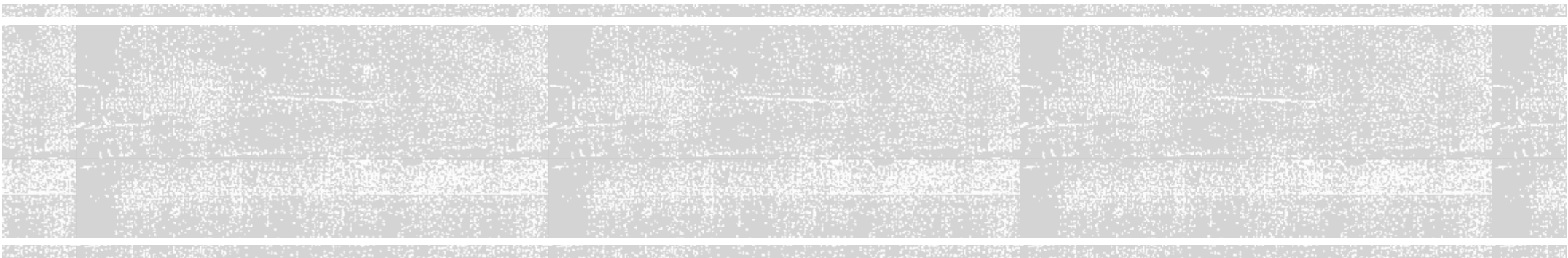


B) il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

il fine dell'ente

[*rectius*: la ragione per cui svolge la sua attività]

diventa elemento costitutivo dell'ETS



C) lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 5)

L'elenco, composto da 26 voci, alcune abbastanza ampie, è tassativo, ma suscettibile di aggiornamento mediante d.p.c.m.



Rapporto tra fine e attività di interesse generale (centrale e MAI residuale)

l'azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi sono MODALITA' e non qualificazioni dell'interesse



azione volontaria = (prevalentemente) ODV

erogazione gratuita di denaro, beni o servizi = (prevalentemente) ENTI
FILANTROPICI

mutualità = (prevalentemente) APS

produzione o scambio di beni o servizi = (prevalentemente) IMPRESA
SOCIALE



attività di interesse generale (c.d. settori di operatività) [ART. 5]

da esercitarsi in modo **ESCLUSIVO O PRINCIPALE**

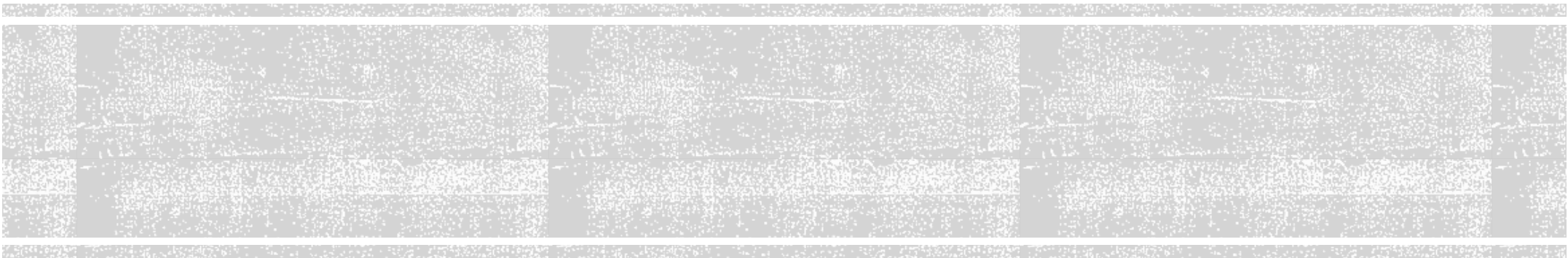


Attività diverse

[ART. 6]

da esercitarsi in modo SECONDARIO E STRUMENTALE

Si superano i diversi criteri di marginalità e accessorietà (odv); non prevalenza (onlus); ausiliarietà e sussidiarietà (aps) in favore dell'unitario criterio della secondarietà [da definirsi con decreto ministeriale] e strumentalità [da intendersi come reinvestimento per i fini istituzionali]



D) Assenza totale di scopo di lucro (salvo che per imprese sociali)

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, co. 1)

Per tale ragione, eventuali utili o avanzi di gestione (c.d. «utile oggettivo») non possono essere distribuiti tra gli associati (c.d. «divieto di scopo di lucro soggettivo»)



Il divieto di distribuzione degli utili riguarda che le forme di «**distribuzione indiretta di utili**»

- a) la corresponsione a soggetti che ricoprono cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta
- b) la corresponsione a lavoratori di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento



Il divieto di distribuzione riguarda anche il **patrimonio residuo** dell'ETS in caso di estinzione

devoluzione ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ATTIVITÀ ECONOMICA ANCHE IN FORMA DI IMPRESA



Nei limiti dell'art. 6
[secondaria e strumentale]

Coincidente con il fine
statutario (IMPRESA
SOCIALE)

Coincidente con le attività
dell'art. 5 [se per es. si tratta
di attività erogativa pura]



ARTT. 11 e 13 decreti attuativi introducono un obbligo di

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE e di
TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

in presenza di attività esercitata «**esclusivamente o principalmente** in
forma di impresa commerciale»



Camere di commercio:

- (i) iscrizione nel registro delle imprese per associazioni e fondazioni che dichiarano di esercitare imprese in via almeno prevalente/principale;
- (ii) iscrizione nel REA per associazioni e fondazioni che dichiarano di esercitare imprese in via sussidiaria/ausiliaria/accessoria;

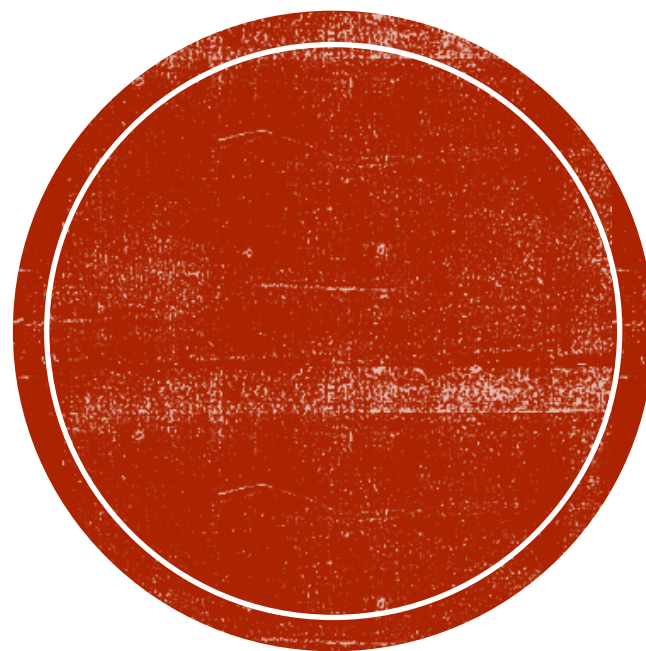


E) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur a fronte di una gestione operativa su base territoriale ad opera delle Regioni e Province autonome.

Consultabile on line (simile a registro delle imprese)

**IL REGISTRO
UNICO
NAZIONALE DEL
TERZO SETTORE**





Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore.

ISCRIZIONE

la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente

all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,

depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

L'ufficio del registro unico **verifica la sussistenza delle condizioni** previste dal CTS per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.



L'ufficio del Registro può:

- iscrivere l'ente;
- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Decorsi **sessanta giorni** la domanda di iscrizione s'intende accolta (**silenzio assenso**)

CONTENUTO

Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono

- risultare tutte le informazioni dell'ente (denominazione; forma giuridica; sede legale; oggetto dell'attività di interesse generale; generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente e dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni...)
- devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione...
- devono essere depositati i rendiconti e i bilanci



In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti
nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel
rispetto dei termini in esso previsti,

l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere (assegnando un
termine non superiore a centottanta giorni)

decorso inutilmente il termine l'ente e' cancellato dal Registro.



procedura per l'iscrizione nel Registro, documenti da presentare e modalità di deposito degli atti

apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

FUNZIONE

- Superamento dei registri speciali già esistenti (es. odv, aps, onlus..) che non sono coordinati tra di loro e non garantiscono una prassi uniforme (anche ai fini dei controlli)
- Trasparenza
- Conoscibilità dei dati dell'ETS
- Pubblicità e opponibilità degli atti

CANCELLAZIONE

In presenza di una causa di estinzione o scioglimento dell'ente

liquidazione

devoluzione del proprio patrimonio ad altro ETS (limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale)

cancellazione dell'ente dal Registro

.

TRASMIGRAZIONE DEI DATI

Per facilitare la funzione di unificazione dei dati dei registri già esistenti:

I registri odv e aps comunicheranno al Registro unico nazionale i dati in loro possesso

Il Registro unico nazionale, ricevute le informazioni, verificherà la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione o richiederà agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti

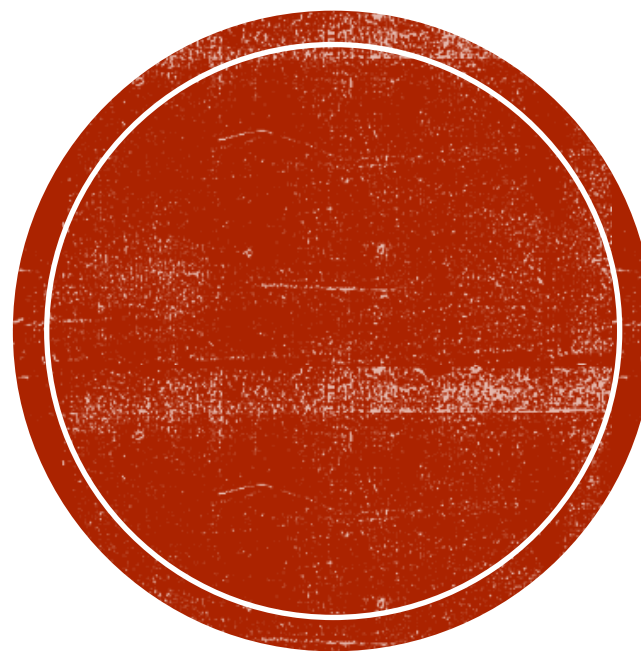
Fino al termine delle verifiche gli enti già iscritti nei registri esistenti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica



In attesa che il Registro unico nazionale diventi operativo:

continuano ad applicarsi le norme previgenti (leggi speciali) ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del CTS entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

LA PERSONALITÀ GIURIDICA



RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: procedimento accentrato presso la Prefettura competente per territorio (o presso la Regione a seconda del settore di attività)

in buona parte sistema normativo- automatico però rimangono ancora alcuni controlli:

- scopo possibile e lecito
- il patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo

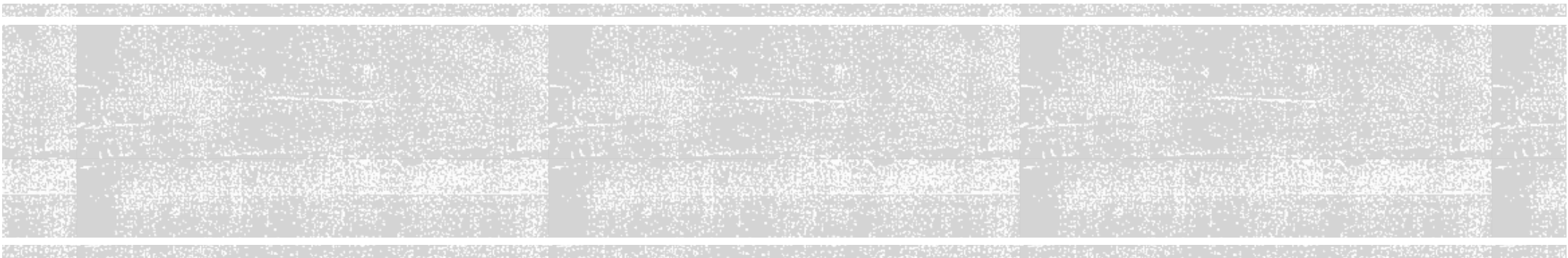
CRITICITA'

- tempistiche lunghe per il rilascio del provvedimento (silenzio diniego)
- sussistenza di una discrezionalità valutativa della Prefettura
- generale difformità tra singole regioni e singole prefetture
- disomogeneità valutativa del criterio di adeguatezza patrimoniale (in taluni casi, patrimoni richiesti superiori a quelli necessari per una società a responsabilità limitata e anche per una società per azioni)
- impossibilità di conoscere in tempo adeguato e con sistemi di consultazione la situazione aggiornata di ogni ente

IL NUOVO PROCEDIMENTO

Procedimento ALTERNATIVO e non sostitutivo

Si aggiunge a quello previsto dal D.P.R. 361/2000 ed è **riservato** agli ETS



Ruolo centrale del notaio

2 valutazioni:

- Patrimonio costitutivo minimo (Euro 15.000/30.000)
- Natura dell'ente di Terzo settore (**intesa come rispetto delle regole di cui al CTS**)

Trasmette entro 20 giorni al RUN

Poi iscrizione dell'ente nel RUN → verifica solo FORMALE



Per tal via si otterrà:

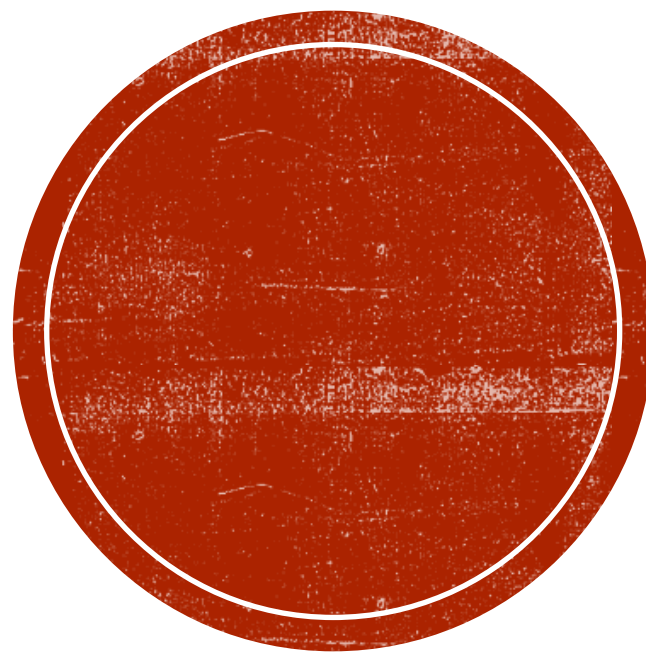
- riconoscimento automatico (e non più concessorio)
- maggiore efficienza, tempi brevi e certi (deve ritenersi che il termine per l'iscrizione sia il medesimo di cui all'art. 47 co. 4);
- uniformità delle prassi operative (il RUN è unico e nazionale)
- superamento della discrezionalità prefettizia in merito allo scopo dell'ente e all'idoneità del suo patrimonio



Solo agli enti iscritti al RUN sono riservate le agevolazioni fiscali,
le altre misure di promozione e sostegno,
il rapporto privilegiato con gli enti pubblici

Per contro, solo gli ETS devono seguire le regole del CTS e solo gli ETS sono sottoposti ai controlli previsti nel CTS

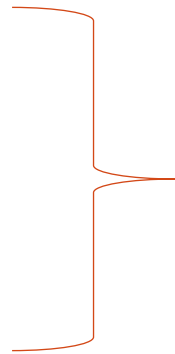
NUOVE REGOLE DI GOVERNANCE E OBBLIGHI



ASSOCIAZIONI ETS

Modello dualistico basato su assemblea e amministratori (consiglio di amministrazione)

organo di controllo interno
revisione legale dei conti



solo se l'ETS supera
determinati criteri
economico-dimensionali

L'ASSEMBLEA

- a) **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) **approva il bilancio;**
- d) delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;**
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le associazioni con un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga, nel rispetto dei **principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.**

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Deve essere nominato un organo di amministrazione

la nomina degli amministratori spetta all'assemblea (salvo deroga)

La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli **appartenenti alle diverse categorie di associati**.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi, o a lavoratori o utenti dell'ente.

In ogni caso, **la nomina della maggioranza degli amministratori e', salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea**.

ORGANO DI CONTROLLO

organo di controllo, anche monocratico, **obbligatorio** quando l'associazione ETS supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

- 
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

FONDAZIONI ETS

- 1) Deve essere nominato un organo di amministrazione
- 2) Deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico
- 3) Deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

GLI ETS «TIPICI»

A ciascun ETS tipico corrisponde una specifica disciplina

Si tratta di poche norme ma:

- la disciplina particolare di una categoria di ETS prevale sulla disciplina generale dell'ETS;
- la disciplina generale dell'ETS si applica anche alle categorie particolari di ETS, ove non derogata dalla loro disciplina particolare

LE ODV

Forma giuridica:

Associazione riconosciuta o non riconosciuta

Caratteristiche dell'attività di interesse generale:

- prevalentemente in favore di terzi non associati
- Prevalentemente mediante volontari associati
- Lavoratori solo ove necessario e in numero non superiore al 50% dei volontari
- è ammesso solo il rimborso delle spese come (eventuale) corrispettivo dell'attività (ma attività diverse ex art. 6 sono possibili)

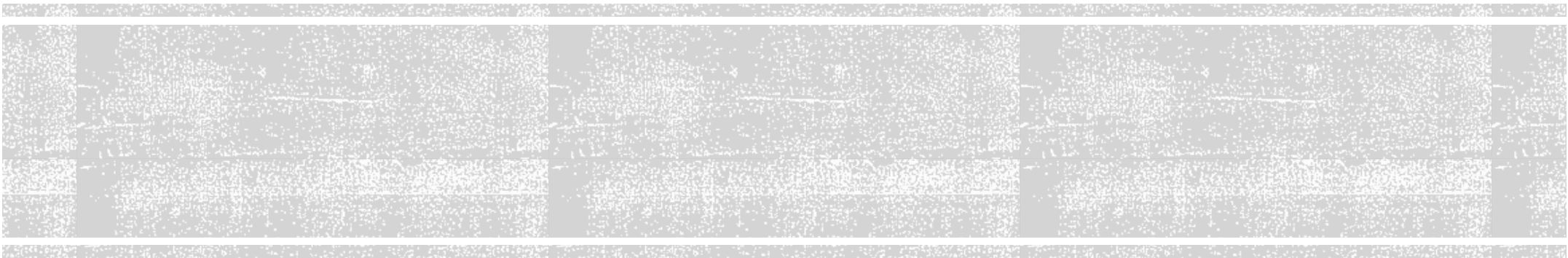


Base sociale:

- almeno 7 persone fisiche o 3 ODV
- Possono ammettersi altri ETS o enti senza scopo di lucro ma in numero non superiore al 50% di ODV

Requisiti di *governance*:

- tutti gli amministratori devono essere associati
- ai componenti degli organi sociali sono gratuite: non possono essere attribuiti compensi, salvo rimborso spese



Con il correttivo 2018: le attività secondarie e strumentali delle ODV potranno essere le medesime attività di interesse generale qualora svolte verso il pagamento di corrispettivi superiori alle spese.

Le ODV potranno così autofinanziarsi non solo svolgendo attività “diverse” da quelle di interesse generale, ma anche svolgendo con metodo lucrativo (cioè ottenendo ricavi superiori ai costi) le medesime attività di interesse generale che ne costituiscono l'attività tipica

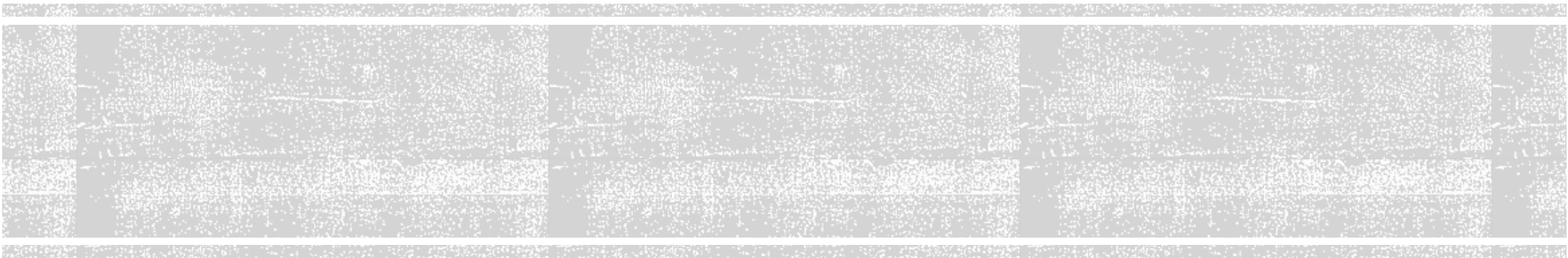
LE APS

Forma giuridica:

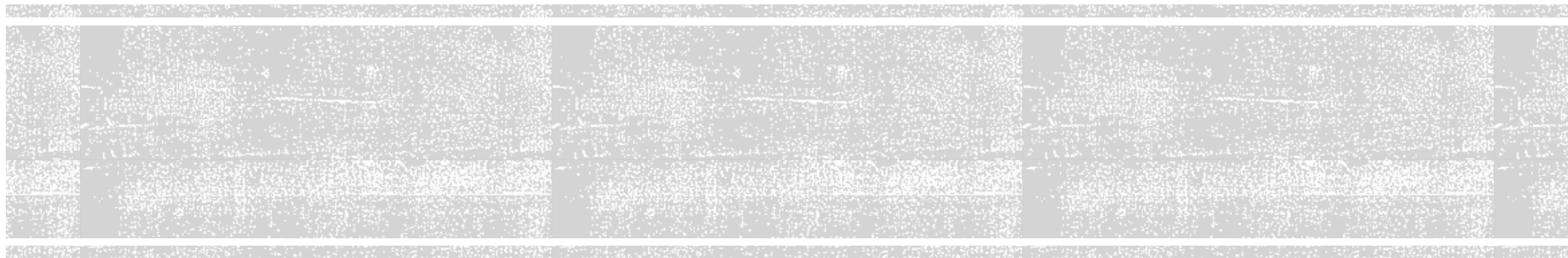
Associazione riconosciuta o non riconosciuta

Caratteristiche dell'attività di interesse generale:

- in favore di associati, loro familiari o terzi non associati
- prevalentemente mediante volontari associati
- lavoratori solo ove necessario e in numero non superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati → perché questa distinzione (che nelle ODV manca)?



“Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati**, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità”



VOLONTARI

ADERENTI/ASSOCIATI

LAVORATORI

VOLONTARIO

Divieto di retribuzione

Solo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



DIFFERENZA APS/ODV

I lavoratori possono essere associati (cioè aderenti ma non volontari)



Base sociale:

- almeno 7 persone fisiche o 3 APS
- possono ammettersi altri ETS o enti senza scopo di lucro ma in numero non superiore al 50% di APS

Requisiti di *governance*:

- Non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

GLI ENTI FILANTROPICI

Forma giuridica:

Associazione riconosciuta o fondazione

Caratteristiche dell'attività di interesse generale:

- consiste nell'erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- a tal fine, si avvalgono principalmente di contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite e raccolta fondi



Base sociale:

Nessun requisito specifico

Requisiti di *governance*:

- obbligo di indicare in statuto i principi guida dell'attività
- contenuto minimo del bilancio sociale (implicitamente è obbligatorio?)

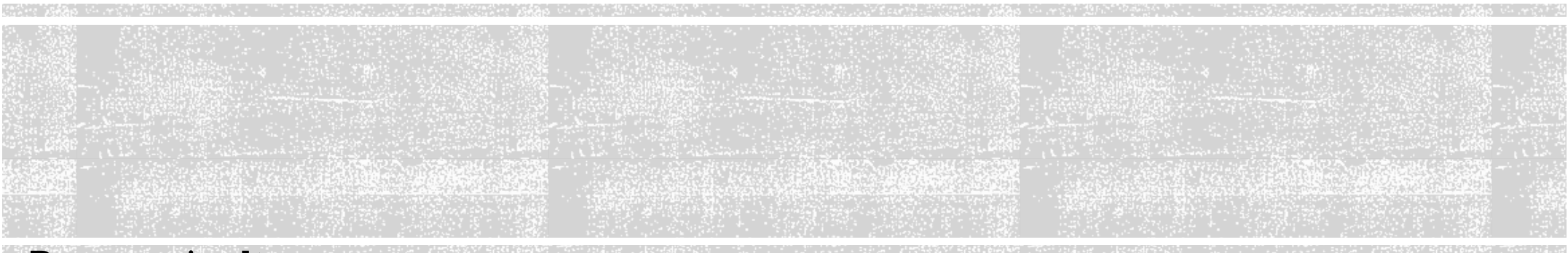
LE RETI ASSOCIATIVE

Forma giuridica:

Associazione riconosciuta o non riconosciuta

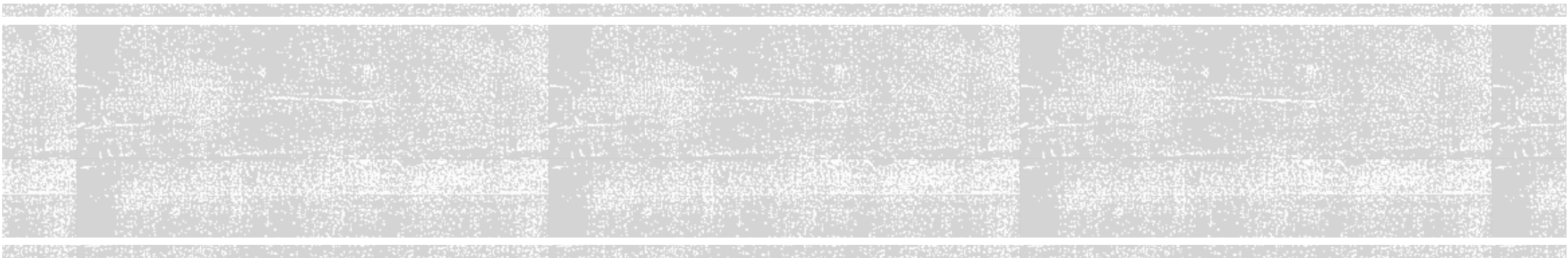
Caratteristiche dell'attività di interesse generale:

Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali



Possono inoltre:

- promuovere partenariati e protocolli di intesa con amministrazioni pubbliche ed enti privati
- redigere codici di comportamento per i propri aderenti
- redigere modelli standard di atto costitutivo e statuto
- presentare domanda di iscrizione al RUN per conto degli aderenti
- pubblicare nel proprio sito internet i dati degli aderenti
- 6 loro rappresentanti partecipano al CNTS



Reti associative **nazionali** possono inoltre esercitare:

- monitoraggio dell'attività degli ETS aderenti, anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al CNTS
- promozione e sviluppo dell'attività di controllo degli ETS aderenti, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica
- controllo degli ETS aderenti su autorizzazione da parte del MLPS (art. 93, co. 5), purché in possesso di particolari requisiti tecnici e professionali stabiliti con decreto
- 8 loro rappresentanti partecipano al CNTS (art. 59, co. 1, lett. b)



Base sociale:

Almeno 100 ETS o 20 fondazioni del TS con sede legale o operativa in almeno 5 regioni o province autonome

quelle nazionali:

Almeno 500 ETS o 100 fondazioni del TS con sede legale o operativa in almeno 10 regioni o province autonome

Requisiti di *governance*:

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e funzionamento degli organi sociali nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali

OBBLIGHI E TRASPARENZA



ISCRIZIONI

1) TUTTI GLI ETS: registro unico nazionale del Terzo settore

Ricordarsi di indicare gli estremi dell'iscrizione nel RUN negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

2) Se ETS esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale: RUN + registro delle imprese.

3) Imprese sociali: iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese
→ questa iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel RUN

DENOMINAZIONE SOCIALE

Il “nome” dell’ente deve contenere l’indicazione “ente del Terzo settore” o l’acronimo ETS oppure ODV, APS...

VIETATO per i soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.

TEMPISTICHE

Per odv e aps

non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo dei relativi acronimi da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore

l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino all'operatività del RUN

SCRITTURE CONTABILI E BILANCI

ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato da:

- stato patrimoniale,
- rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.



Se ETS ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a
220.000,00 euro

il bilancio può essere redatto nella forma del RENDICONTO PER CASSA

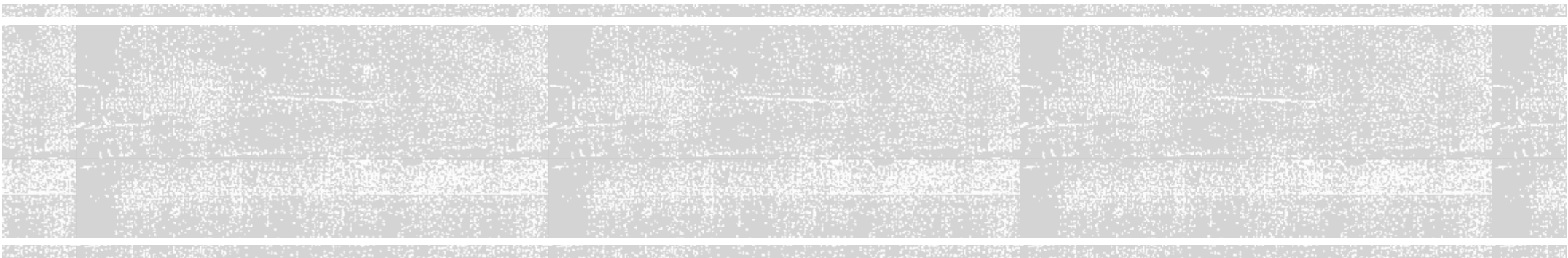


Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con DM

ATTENZIONE: bilancio va depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

→ pubblicità e trasparenza dei bilanci degli ETS

ATTENZIONE: L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle c.d. altre attività (quelle dell'art. 6) nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



SE ETS ESERCITA la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale:

- il libro giornale
 - il libro degli inventari
 - le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite
 - bilancio come società di capitali
 - artt. 2423 e ss.
 - art. 2435-bis
 - art. 2435-ter
- e deposito Registro delle Imprese

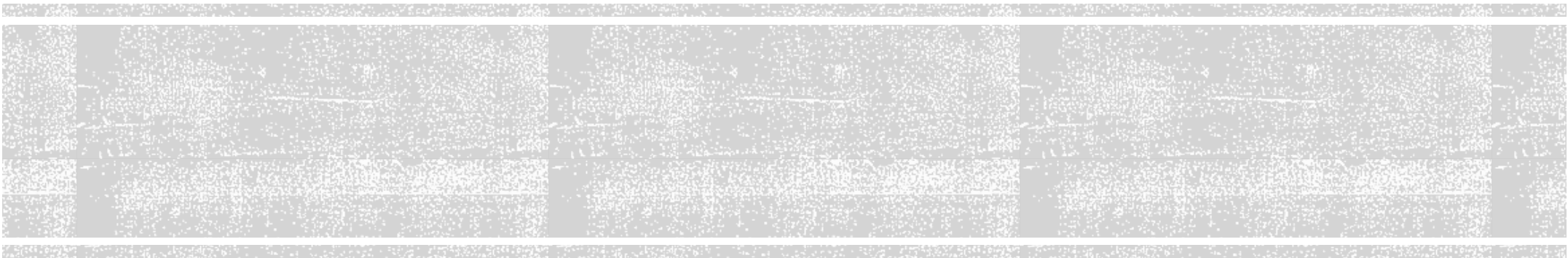
TEMPISTICHE :

l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.

BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale, redatto secondo le presenti Linee Guida:

- a) consente alla Organizzazione Non Profit di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;
- b) costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall'Organizzazione nel tempo;
- c) favorisce lo sviluppo, all'interno dell'Organizzazione, di processi di rendicontazione e di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione.



Oltre al bilancio civilistico, gli enti del terzo settore (fra cui le OdV e le APS) con **entrate annuali superiori a 1.000.000 di Euro** devono depositare il loro bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet. Tale documento deve essere redatto secondo linee guida definite con un decreto del Ministero del lavoro, tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente (riteniamo per ammontare delle entrate, del patrimonio e del numero degli associati, dei dipendenti e dei collaboratori, anche volontari), anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (art. 14, 1° comma).

- se componenti positivi > 1 mil
- deposito presso RUN
- pubblicazione su sito internet
- redatto secondo linee guida ministeriali



Serve per evidenziare:

- le motivazioni, gli obiettivi e l'approccio seguito dall'Organizzazione Non Profit nel processo di rendicontazione sociale (Parte 1: Introduzione e nota metodologica);
- le caratteristiche dell'Organizzazione Non Profit, ovvero chi è, quali obiettivi si propone di perseguire e quale forma giuridica e modello organizzativo ha scelto per operare (Parte 2: Caratteristiche istituzionali ed organizzative);
- le attività che l'Organizzazione Non Profit ha sviluppato per raggiungere i propri obiettivi ed i risultati generati dalla propria gestione nel periodo di rendicontazione (Parte 3: Aree di attività e relativi risultati sociali; Parte 4: Risultati economici ed ambientali);
- il feedback dei lettori e gli obiettivi futuri che l'Organizzazione si propone di perseguire al termine del periodo di rendicontazione (Parte 5: Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione).

TEMPISTICHE

Facoltativo fino alla previsione delle linee guida

LIBRI SOCIALI

- il libro degli associati o aderenti → tenuto a cura dell'organo di amministrazione dell'ente
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico → tenuto a cura dell'organo di amministrazione dell'ente
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali → tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono
- registro dei volontari che prestano la loro opera presso l'ente in modo non occasionale → tenuto a cura dell'organo di amministrazione dell'ente

- 
- Verificabilità dei libri sociali da parte degli associati (diritto regolato dallo Statuto ma non sopprimibile)
 - escluso il diritto degli associati ad esaminare i libri contabili dell'ente (come avviene, per esempio, per le società a responsabilità limitata), a meno che l'atto costitutivo o lo statuto di esso non prevedano questa possibilità.

TEMPSTICHE

Obbligatorio sin da subito

EMOLUMENTI

Gli enti del terzo settore con **entrate annuali superiori a 100.000 Euro** devono hanno l'obbligo di pubblicare annualmente e di tenere aggiornati sul proprio sito Internet o sul sito della rete associativa a cui aderiscono, gli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati** .

TEMPISTICHE

Non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ.

Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129

Obbligo di pubblicazione nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori ad € 10.000,00.

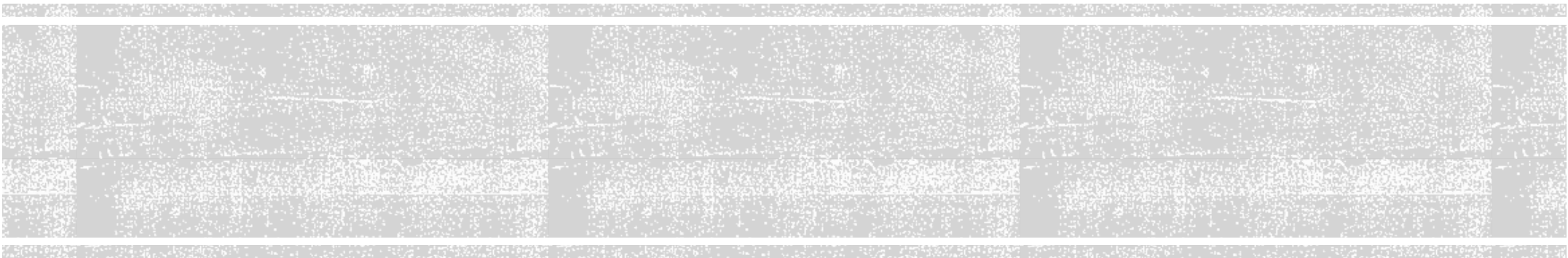
COSA È INCLUSO

Costituiscono oggetto di pubblicazione

i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico ma anche

controprestazioni che costituiscono compensi per servizi effettuati o per bene ceduti (come avviene nei rapporti contrattuali),

L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile)



gli obblighi di pubblicazione sono esclusi qualora l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore di € 10.000,00

Il limite va inteso in senso cumulativo: totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non riferito alla singola erogazione

CONTENUTO

È un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima.

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

DOVE?

pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico

in mancanza del sito internet, anche attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell'ente

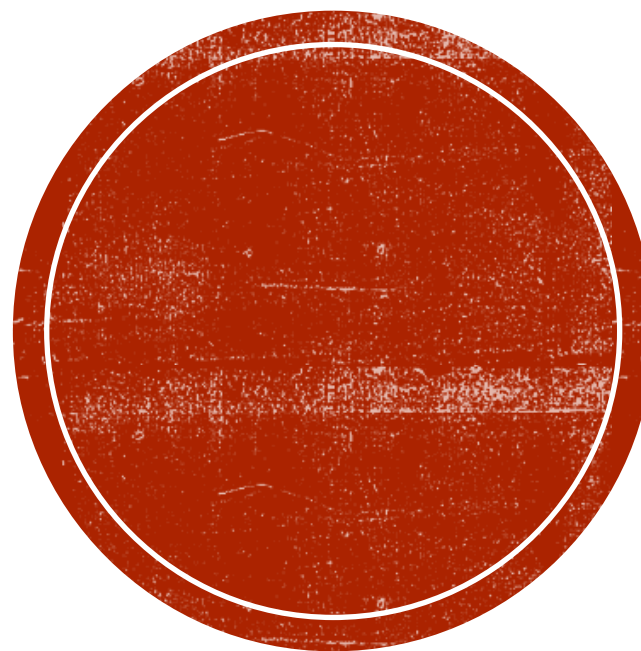
ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce

- 
- **DA QUANDO?** A partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018

criterio contabile di cassa: andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

- **SANZIONE?** la sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, si applica solo alle imprese e non anche agli ETS

IL PERIODO TRANSITORIO E GLI ADEGUAMENTI



PERIODO TRANSITORIO

01

Predisposizione run

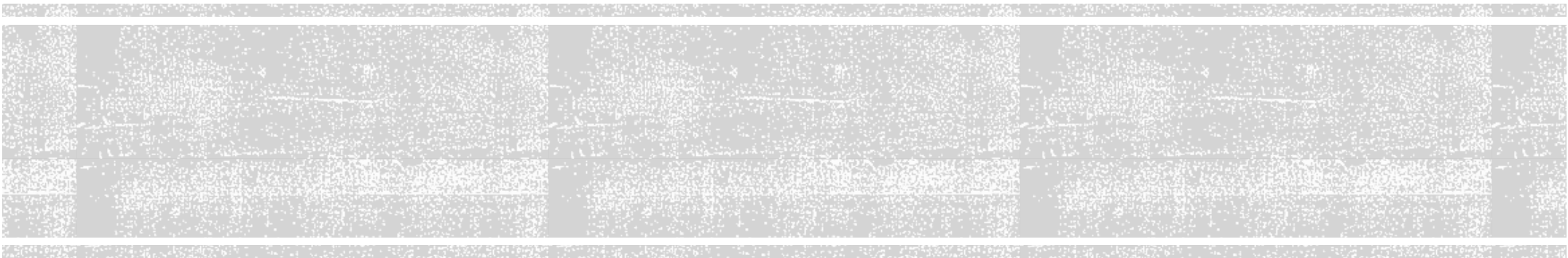
02

Autorizzazione
Commissione Europea

ADEGUAMENTI

«Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».

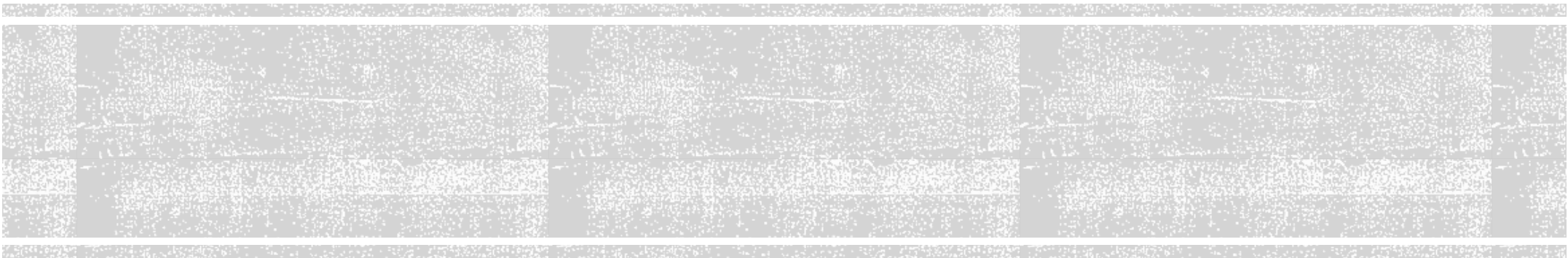
- 
- 1) fino all'operatività di quest'ultimo registro, continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale.
 - 2) fino all'operatività del registro medesimo il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.



in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione:

- enti costituiti prima del CTS (3.8.2017): verifica sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione

qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 24 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto

- 
- enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017:

si applica il CTS e gli enti sono tenuti a conformarsi *subito* alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata (cioè: non si applicano quelle norme la cui applicazione è subordinata alla funzionalità del RUN o all'adozione di provvedimenti attuativi o all'approvazione della Commissione Europea).

CHI DEVE ADEGUARSI?

enti iscritti

ai registri nazionale e regionale della promozione sociale,

ai registri regionali del volontariato e

all'anagrafe delle Onlus.

(per le imprese sociali i termini sono previsti dal d.lgs. 112/2017)

ENTRO QUANDO?

termine di (prima 18 mesi) 24 mesi) per apportare agli statuti le modifiche derivanti dal CTS

3 agosto 2019

CHI DELIBERA?

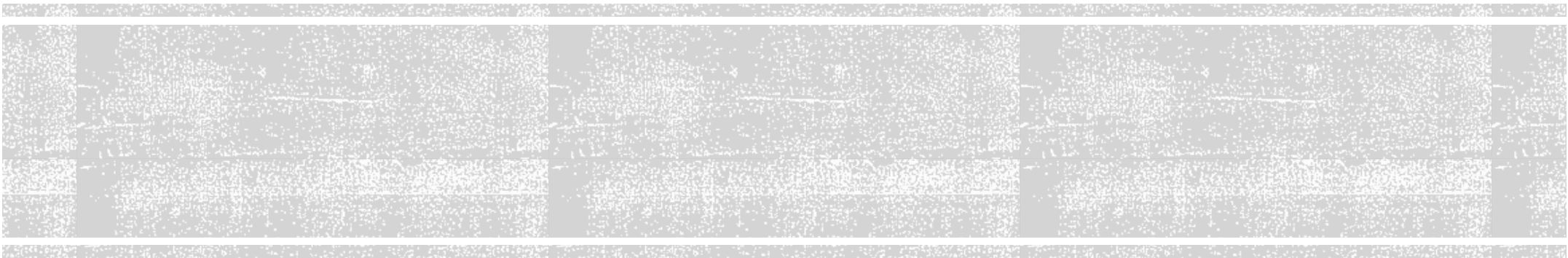
Nelle associazioni: Assemblea con quorum ordinari

Nell fondazioni senza assemblea: organo amministrativo

- per gli enti con personalità giuridica serve l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.

necessità dell'atto pubblico per le modifiche

QUORUM ORDINARI



Forma semplificata: maggioranze deliberative ordinarie

- Gli enti **non iscritti ai registri** che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi e
- Gli enti iscritti ma che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019

dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti (NON possono beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101)

COSA È INCLUSO IN QUESTE MODALITÀ E MAGGIORANZE ?

- 1) gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile
- 2) l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente")

SONO INVECE ESCLUSE norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...").

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse in modo da garantire una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice

ESERCIZIO ATTIVITÀ DIVERSE

A) Se lo statuto in essere già prevede la possibilità per l'ente di svolgere «altre attività», tale previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di secondarietà e strumentalità e, nel caso in cui esse non siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di individuazione da parte degli organi dell'ente:

è adeguamento quindi quorum deliberativi della maggioranza ordinaria

B) Se lo statuto in essere NON prevede lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento non può avvenire con le modalità deliberative "alleggerite", in quanto la scelta opzionale determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo

DENOMINAZIONE

ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso per essi l'utilizzo della denominazione "tipica" (di ODV, di APS, ecc.) rappresenta un obbligo (prevale sul generico ETS)

l'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

i soggetti iscritti nella sezione "Altri enti del terzo settore" devono usare ETS

Utilizzo della nuova denominazione solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUN

→ clausola che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione **solo successivamente e per effetto dell'iscrizione**

NEL PERIODO TRANSITORIO

per gli acronimi ODV e APS : nessun problema

Per l'acronimo Onlus : gli enti dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus
FINO ALL'APPROVAZIONE UE E ENTRATA IN VIGORE RUN

l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo Onlus e l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS dovranno essere inserite nello statuto attraverso **clausole sospensivamente condizionate**, quanto all'efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

La disciplina dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti (artt.30 e 31) ha carattere inderogabile, con conseguente obbligo per gli enti di conformare gli statuti al dettato normativo

- fondazioni
- enti che hanno costituito patrimoni destinati
- associazioni, qualora superino i limiti dimensionali normativamente previsti



CONSIGLIABILE inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinare la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle condizioni di legge

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	2 ipotesi: •Inserimento della previsione: facoltativa • Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co.1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 co. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata



32 co. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata
32 co. 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Non semplificata Semplificata
34 co. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 co.1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 co. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38 co. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 co.3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41 co. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41 co. 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata



10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria. ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
37 c. 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 co. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 co. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius	Semplificata



24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
25 co. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
25 co. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, co. 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, co. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26 co. 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non semplificata
30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata



LE ONLUS

Le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto, entro il 3 agosto 2019, gli adeguamenti necessari, subordinandone l'efficacia al periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico (previa autorizzazione UE).

Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

I CONTROLLI

- Un'attività di controllo ai fini dell'iscrizione e della cancellazione dell'ente dal Registro unico, svolta dall'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore;
- Un'attività di controllo ai fini fiscali, svolta dall'Amministrazione finanziaria;
- Un'attività di controllo relativa all'erogazione di risorse finanziarie, svolta da amministrazioni pubbliche ed enti territoriali

CONTROLLI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO UNICO

l'Ufficio del Registro unico competente per territorio esercita l'attività di controllo in merito:

- alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico;
- al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- all'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale.



I controlli dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore possono essere svolti:

anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente, o in tutti i casi in cui l'Ufficio venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del CTS

ALTRI CONTROLLI

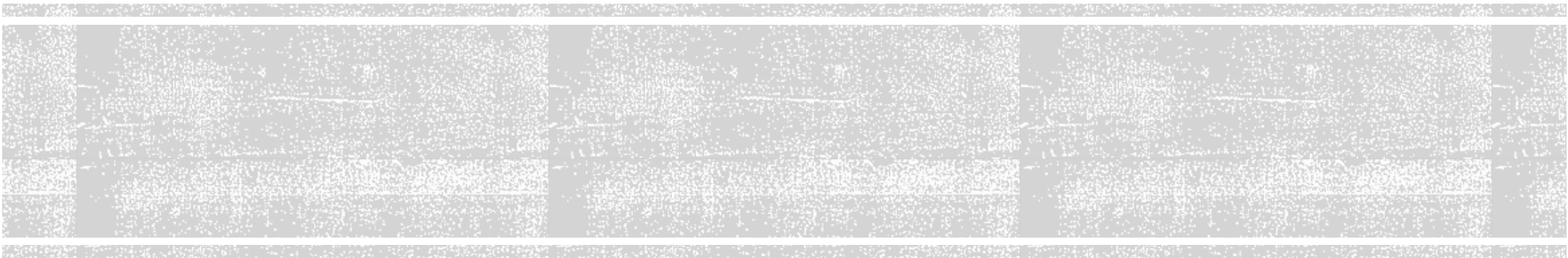
Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali agli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili ai fini del corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali.

Un'ulteriore attività di controllo può essere svolta da parte delle reti associative e degli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato, nei confronti degli ETS aderenti.

CONTROLLI FISCALI

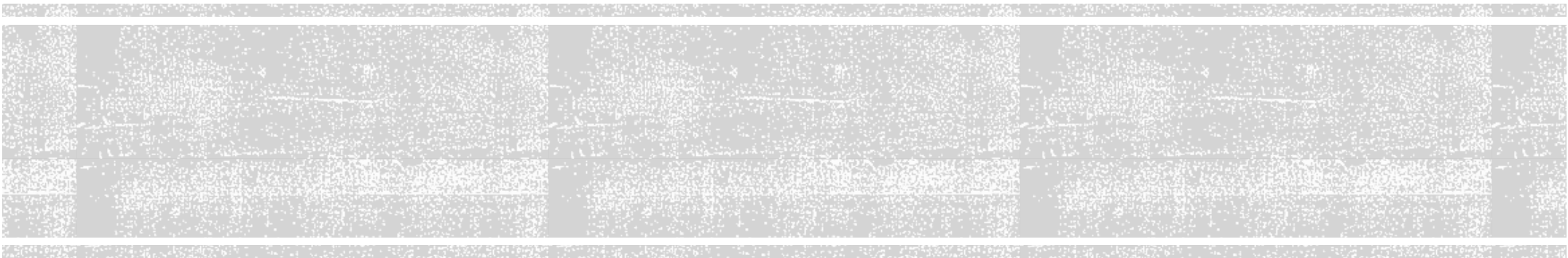
l'Amministrazione finanziaria esercita autonomamente l'attività di controllo in merito al rispetto dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo X del CTS e delle agevolazioni fiscali previste in favore degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633/1972.

I controlli dell'Amministrazione finanziaria nei confronti degli ETS, pertanto, consistono prevalentemente nella verifica del rispetto dei requisiti che caratterizzano gli ETS e di quelli richiesti dalle specifiche disposizioni fiscali.



In presenza di violazioni, l'Amministrazione finanziaria disconosce la spettanza del regime applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel registro unico.

In ogni caso, l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria che procede al controllo ha l'obbligo, a pena di nullità dell'atto di accertamento, di instaurare un contraddittorio con l'ente, invitandolo a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.



l'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di propria competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.

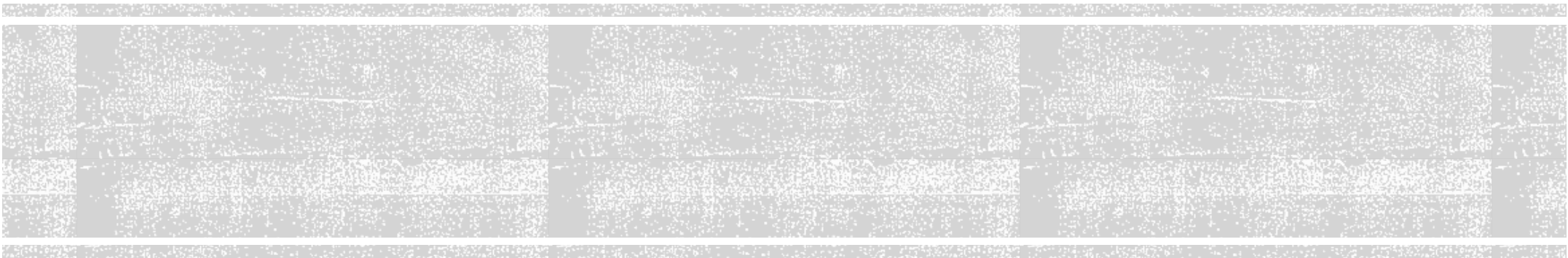
A seguito dell'attività di controllo fiscale, parallelamente, l'Amministrazione finanziaria trasmette all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale cancellazione dell'ente.

RAPPORTI CON LE P.A.

Le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento

La **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, con la co-programmazione



l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti *partner*.

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese sostenute



L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, **mediante procedure comparative riservate alle medesime.**

Grazie!

veronica.montani@unicatt.it

